

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Prot. n. 00269

L'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 12/2013 presentato, in data 15 maggio 2013, da parte della A.S.D Torrecuso calcio contro la società Vico Equense calcio s.r.l. e la Federazione Italiana Giuoco Calcio e nei confronti della A.S.D. Calpazio per l'annullamento della delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Campania della F.I.G.C., pubblicata sul C.U. n. 106 del 9 maggio 2013, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dalla società Vico Equense calcio s.r.l. ed in riforma della decisione di primo grado del Giudice Sportivo Territoriale presso il medesimo Comitato, che aveva irrogato al sodalizio appellante la sanzione della perdita, con il punteggio di 0-3, della gara Calpazio – Vico Equense del 17 marzo 2013, valevole per il Campionato Regionale di Eccellenza Campania 2012/2013 – Girone B, per posizione irregolare del calciatore sig. Angelo Teta, veniva annullata l'impugnata pronuncia e ripristinato il risultato acquisito sul campo (2-4 a favore della compagine ospite della Vico Equense calcio s.r.l.).

Dichiara INAMMISSIBILE il ricorso;

Spese compensate.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 11 giugno 2013.

Il Presidente e Relatore
F.to Riccardo Chieppa

Depositato in Roma in data 11 giugno 2013.

Il Segretario
F.to Alvio La Face